

ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SCUOLE SUPERIORI A ORDINAMENTO SPECIALE

OGGETTO: Requisiti di Trasparenza – Regolamento Generale della Scuola

Ai fini del requisito in oggetto, si trasmette lo **Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 13.02.2012 e in vigore dal 28.02.2012, e il **Regolamento Generale della SISSA** emanato con D.D. n. 611 del 18.12.2014.

Gli stessi documenti e testi descrittivi inseriti nella banca dati SUA_Scuole sono consultabili anche sul sito web SISSA alla pagina relativa alla Qualità nella sezione dedicata all'accREDITamento: <https://www.sissa.it/cevs>



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA) DI TRIESTE

CAPO I

Art. 1 (Definizione e finalità della Scuola)

1. La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA), di seguito denominata "Scuola", è istituto di ricerca e istruzione superiore a ordinamento speciale dotato di autonomia didattica, scientifica, amministrativa e disciplinare.
2. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione e all'insegnamento universitario superiore.
3. La Scuola svolge attività di ricerca, pura e applicata, nelle discipline delle Aree Scientifiche di cui all'allegato A.
4. La Scuola gestisce corsi finalizzati al conseguimento del titolo di Philosophiae Doctor, in seguito denominato Ph.D., equipollente al titolo di Dottore di Ricerca istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e disciplinato dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche.
5. La Scuola può attivare master e altri corsi di studio e di alta formazione. Sulla base di specifici accordi convenzionali con altri Atenei, può istituire corsi universitari per il conseguimento del titolo di secondo livello.
6. La Scuola promuove attività di ricerca e formazione in nuove discipline, nonché iniziative volte a integrare discipline diverse anche per mettere a disposizione del mondo produttivo le proprie competenze. A tali fini può istituire specifici curricula formativi e attivare collaborazioni con altri enti, anche attraverso convenzioni e mediante la costituzione di consorzi, fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato, a condizione che siano strutturate e gestite in modo da garantire l'alto livello scientifico dell'attività svolta.

Art. 2 (Principi generali e di funzionamento)

1. Per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali, la Scuola opera nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori.
2. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola si ispira a principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.
3. La Scuola attiva i meccanismi di valutazione e i sistemi premiali atti a produrre una maggiore efficacia nelle proprie attività di ricerca, didattica e diffusione della cultura scientifica.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

4. La Scuola esercita, tramite regolamenti e atti interni, l'autonomia scientifica, didattica, organizzativa e finanziaria nei limiti previsti dalla legge.
5. La Scuola garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le disabilità, le condizioni sociali e personali.
6. La Scuola promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne. Favorisce la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.
7. Per il perseguimento dei fini istituzionali della Scuola e in attuazione dei principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa, spettano agli organi di governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, mentre spettano ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
8. Per il conseguimento dei propri fini, la Scuola può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
9. La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, può stipulare contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri per lo svolgimento di attività formative e di ricerca.
10. L'attività scientifica e formativa della Scuola è organizzata in Aree Scientifiche, in seguito denominate Aree, di cui all'allegato A.
11. Nel presente Statuto con la dizione "docenti" si intendono i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato e determinato. Per "personale di ricerca" si intendono i titolari di assegni di ricerca o di altre tipologie di contratti di ricerca, di durata almeno annuale, definite con decreto del Direttore sulla base di delibera del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

Art. 3 (Organi della Scuola)

1. Sono organi di governo della Scuola:
 - a) il Direttore;
 - b) il Senato Accademico;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Segretario Generale.
2. Sono organi di controllo della Scuola:
 - a) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) il Nucleo di Valutazione;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

c) Il Comitato Scientifico Internazionale.

3. Sono organi consultivi della Scuola:

- a) il Consiglio della Scuola;
- b) il Consiglio degli Allievi;
- c) la Commissione Paritetica Allievi-Docenti;
- d) la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo.

Art. 4 (Il Direttore)

1. Il Direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto di legge.

2. Il Direttore esercita tutte le attribuzioni di ordine didattico, scientifico, amministrativo e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

3. Il Direttore esercita funzioni di indirizzo, di iniziativa, di promozione e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche della Scuola e ha la responsabilità del perseguimento delle finalità della Scuola.

4. Il Direttore presenta annualmente al Consiglio della Scuola la relazione consuntiva sull'attività delle Aree, sulla gestione della Scuola, sulle scelte effettuate e sul grado di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo.

5. Spetta al Direttore:

- a) convocare e presiedere il Consiglio della Scuola, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
- b) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;
- c) emanare lo Statuto e i regolamenti;
- d) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;
- e) avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti e degli allievi ed irrogare i relativi provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
- f) conferire i titoli rilasciati dalla Scuola;
- g) proporre al Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
- h) proporre al Consiglio di Amministrazione il Segretario Generale;
- i) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- j) nominare i membri del Comitato Scientifico Internazionale;
- k) nominare i membri del Nucleo di Valutazione;
- l) nominare un membro del Collegio di Disciplina;
- m) stipulare a nome della Scuola i contratti e le convenzioni;
- n) presentare al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;
- o) adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;
- p) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate dalle norme vigenti ai Rettori delle Università;
- q) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

6. La carica di Direttore è elettiva. Sono eleggibili professori ordinari o figure professionali equiparate in servizio presso Università o Istituti di ricerca di alto prestigio scientifico.
7. L'elettorato attivo compete ai docenti della Scuola, ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola e nel Consiglio di Amministrazione, al rappresentante del personale di ricerca nel Senato Accademico e ai rappresentanti degli allievi nel Consiglio della Scuola.
8. Il Direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
9. Il Direttore designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
10. Il Direttore ha facoltà di delegare specifiche funzioni ad altri docenti di ruolo della Scuola.
11. Il Direttore può avvalersi, per specifici compiti organizzativi e gestionali, della consulenza, anche onerosa, di personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica, attribuendo loro le connesse responsabilità ai fini del migliore coordinamento delle iniziative della Scuola e in relazione alle esigenze di sviluppo nazionale ed internazionale delle sue attività. A tal fine può attivare contratti di diritto privato a tempo determinato.

Art. 5 (Il Senato Accademico)

1. Il Senato Accademico ha funzioni di proposizione della programmazione generale, di proposizione dell'indirizzo strategico e di coordinamento delle attività didattiche e scientifiche della Scuola.
2. Spetta al Senato Accademico:
 - a) formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca;
 - b) formulare, sentiti i Consigli di Area interessati, proposte e pareri in materia di istituzione, modifica o soppressione di Corsi di Ph.D., da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - c) formulare proposte e pareri in materia di istituzione, modifica o soppressione di Aree Scientifiche o di altre strutture, da sottoporre al Consiglio della Scuola e al Consiglio di Amministrazione;
 - d) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento della Scuola e i regolamenti interni delle Aree Scientifiche,
 - e) approvare, su proposta dei Consigli di Area interessati, la composizione dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. e degli altri percorsi formativi;
 - f) designare, su proposta dei Collegi dei Docenti interessati, i Coordinatori dei Corsi di Ph.D. e degli altri percorsi formativi;
 - g) proporre una rosa di docenti universitari tra cui il Direttore designa quattro membri del Consiglio di Amministrazione;
 - h) deliberare sui titoli da ritenersi idonei ai fini dell'ammissione degli allievi alla Scuola sulla base delle proposte formulate dai Collegi dei Docenti;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- i) proporre al Consiglio di Amministrazione, su iniziativa del Direttore, l'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, e di nuovi posti di insegnamento e di ricerca a tempo determinato;
- j) determinare, su proposta del Direttore, i posti di allievo e le altre borse di studio e di ricerca da bandire e la loro distribuzione per Aree Scientifiche, per Corsi di Ph.D. o per altri percorsi formativi, nel quadro delle disponibilità finanziarie determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- k) determinare, su proposta del Direttore, i criteri per la ripartizione tra le strutture didattiche e di ricerca della Scuola delle risorse finanziarie destinate dal Consiglio di Amministrazione alla didattica e alla ricerca;
- l) proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
- m) designare, su proposta del Direttore, i membri del Comitato Scientifico Internazionale;
- n) designare, su proposta del Direttore, i docenti nella Commissione Paritetica Allievi-Docenti;
- o) designare, su proposta del Direttore, il docente nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo;
- p) designare un membro del Collegio di Disciplina;
- q) approvare la nomina dei membri del Nucleo di Valutazione diversi dal rappresentante elettivo degli allievi;
- r) approvare le afferenze dei docenti alle Aree Scientifiche;
- s) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo della Scuola;
- t) esprimere un parere sul conferimento o sulla revoca dell'incarico di Segretario Generale;
- u) esprimere un parere in merito all'assunzione di personale tecnico amministrativo;
- v) deliberare nei casi previsti dalla normativa in materia di congedi, aspettative e conferme in ruolo e altri provvedimenti riguardanti il personale docente, sentite le Aree interessate;
- w) valutare nel merito le proposte di contratti e convenzioni di carattere scientifico e didattico;
- x) proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di eventuali strutture interdisciplinari, e designarne i responsabili;
- y) approvare il Codice Etico;
- z) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono demandate ai Senati Accademici dall'ordinamento universitario nazionale.

3. Sono membri del Senato Accademico:

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) i docenti Coordinatori delle Aree Scientifiche;
- c) i rappresentanti elettivi dei docenti delle Aree Scientifiche, nel numero previsto dall'allegato A;
- d) due rappresentanti elettivi degli allievi dei Corsi di Ph.D;
- e) un rappresentante elettivo del personale di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 11.

4. L'attività del Senato Accademico è disciplinata da apposito regolamento, che prevede riunioni in composizione ristretta per la trattazione di temi riguardanti i docenti o altro personale di ricerca.

5. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Senato Accademico senza diritto di voto. Il Vicedirettore partecipa alle riunioni del Senato Accademico e ha diritto di voto in caso di assenza o impedimento del Direttore.

6. Il Senato Accademico si riunisce su convocazione del Direttore, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Art. 6 (Il Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni di approvazione dell'indirizzo strategico e della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
 - a) approvare, su proposta del Direttore, la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;
 - b) approvare, su proposta del Direttore, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza;
 - c) esprimere un parere sui regolamenti che disciplinano la didattica, la ricerca, e la gestione dei relativi finanziamenti;
 - d) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico, l'istituzione, la modifica o la soppressione di Corsi di Ph.D.;
 - e) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio della Scuola, l'istituzione, la modifica o la soppressione di Aree Scientifiche;
 - f) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, e di nuove posizioni di insegnamento e di ricerca a tempo determinato;
 - g) deliberare, su parere conforme del Consiglio della Scuola, in merito alle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori;
 - h) deliberare, su parere conforme del Senato Accademico, in merito ai posti di allievo, alle altre borse di studio e agli assegni e contratti di ricerca;
 - i) deliberare sulla tipologia dei contratti di ricerca che danno titolo all'inclusione nella categoria del personale di ricerca, di cui all'art. 2, comma 11, ai fini dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti in Senato Accademico e nei Consigli di Area;
 - j) deliberare, sentito il parere del Senato Accademico, sull'assunzione di personale tecnico amministrativo;
 - k) approvare il Regolamento Generale della Scuola per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità nonché gli altri regolamenti di carattere amministrativo e gestionale;
 - l) approvare, su parere conforme del Senato Accademico, l'istituzione di specifici percorsi formativi individuando i relativi finanziamenti a carico della Scuola, di altri enti e/o degli stessi partecipanti;
 - m) conferire e revocare l'incarico di Segretario Generale, su motivata proposta del Direttore e sentito il parere del Senato Accademico;
 - n) deliberare, su proposta del Direttore, in merito al componente del Collegio dei Revisori dei Conti designato dalla Scuola;
 - o) designare un membro del Collegio di Disciplina;
 - p) approvare la nomina dei membri del Nucleo di Valutazione diversi dal rappresentante elettivo degli allievi;
 - q) deliberare in ordine ad eventuali indennità di carica e di partecipazione a organi collegiali;
 - r) deliberare su contratti e convenzioni che comportino oneri finanziari per la Scuola, su parere conforme del Senato Accademico per quanto riguarda quelli relativi all'attività didattica o di ricerca;
 - s) esercitare le competenze disciplinari relativamente ai professori e ricercatori universitari;
 - t) istituire, attivare e disattivare eventuali strutture interdisciplinari, su proposta del Senato Accademico;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- u) esprimere parere favorevole sul Codice Etico;
- v) trasmettere al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
- w) approvare tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti della Scuola.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare in merito alla partecipazione a spese per l'erogazione di servizi collettivi tra cui mense, alloggi, trasporti, nonché interventi atti a promuovere attività culturali e ricreative.

4. Sono membri del Consiglio di Amministrazione :

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) due rappresentanti elettivi degli allievi dei Corsi di Ph.D.;
- c) 7 componenti, italiani o stranieri, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di adeguato livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, individuati a seguito di procedure di selezione disciplinate da apposito regolamento, dei quali:
 - c1) due membri esterni di cui uno proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
 - c2) quattro docenti universitari, di cui uno può essere esterno alla scuola, designati dal direttore su una rosa proposta dal Senato Accademico;
 - c3) un componente del personale tecnico amministrativo della Scuola.

5. I membri esterni non possono aver fatto parte dei ruoli della Scuola nei tre anni precedenti alla designazione e non possono farne parte per tutta la durata dell'incarico.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Direttore.

7. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Vicedirettore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ha diritto di voto in caso di assenza o impedimento del Direttore.

8. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Direttore, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 7 (Il Consiglio della Scuola)

1. Il Consiglio della Scuola è l'organo consultivo che riunisce tutti i docenti della Scuola e una rappresentanza degli allievi, del personale di ricerca e del personale tecnico amministrativo.

2. Spetta al Consiglio della Scuola:

- a) discutere la relazione consuntiva annuale del Direttore sull'attività scientifica e didattica e sulla gestione della Scuola, e fornire indicazioni sulle future linee programmatiche;
- b) esaminare la relazione annuale del Consiglio degli Allievi;
- c) formulare pareri, su proposta del Senato Accademico, in merito all'attivazione, alla modifica o alla soppressione di Aree Scientifiche o di altre strutture, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

3. Il Consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del Direttore, ovvero qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il Consiglio della Scuola, nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola che disciplinano i procedimenti di chiamata dei professori e dei ricercatori:
 - a) esprime parere non vincolante in merito alla messa a concorso e trasferimento di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore, su motivata proposta del Senato Accademico;
 - b) formula le proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.
5. Sono membri del Consiglio della Scuola:
 - a) il Direttore, che lo presiede;
 - b) i docenti della Scuola;
 - c) i rappresentanti degli allievi nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, il rappresentante degli allievi del Nucleo di Valutazione e due rappresentanti elettivi degli allievi per ciascuna Area;
 - d) il rappresentante in Senato Accademico del personale di ricerca;
 - e) tre rappresentanti elettivi del personale tecnico amministrativo.

Art. 8 (Il Segretario Generale)

1. Al Segretario Generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.
2. Al Segretario Generale sono altresì attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza del Direttore.
3. In particolare, il Segretario Generale:
 - a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore e dagli organi accademici;
 - b) in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dagli organi accademici, adotta gli atti relativi all'organizzazione dei servizi e attribuisce incarichi e responsabilità al personale, ivi inclusi eventuali dirigenti;
 - c) indirizza e verifica l'attività dei responsabili, ivi inclusi eventuali dirigenti, ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
 - d) presenta annualmente agli organi accademici una relazione sull'attività svolta.
4. L'incarico di Segretario Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
5. Il Segretario Generale può nominare un Segretario Generale Vicario, scelto tra il personale dirigenziale o tecnico amministrativo di ruolo nella Scuola, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
6. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è di tipo subordinato, è regolato da un contratto di diritto privato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

7. La revoca dell'incarico del Segretario Generale è disposta per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei suoi compiti dal Consiglio di Amministrazione, su motivata proposta del Direttore, sentito il parere del Senato Accademico e previa contestazione all'interessato.

8. Al Segretario Generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del Direttore Generale delle Università.

Art. 9 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
 - a) un Presidente, designato tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola su proposta del Direttore;
 - b) un membro effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un membro effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
2. I membri di cui ai punti b) e c) del comma precedente devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore, il mandato individuale è di due anni ed è rinnovabile una sola volta.
4. Il personale della Scuola non può fare parte del Collegio.

Art. 10 (Il Nucleo di Valutazione)

1. Il Nucleo di Valutazione svolge le seguenti funzioni:
 - a) verificare la qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica;
 - b) verificare l'attività di ricerca svolta;
 - c) verificare la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
 - d) assolvere tutte le funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance previste dalla Legge 150/2009;
 - e) esercitare altre funzioni previste dalla legge.
2. Il Nucleo di Valutazione è composto da 5 membri, di cui tre esterni alla Scuola, e due interni alla Scuola: un docente designato dal Direttore e un rappresentante elettivo degli allievi. Almeno due fra i componenti sono esperti nel campo della valutazione, anche non accademica.
3. Il rappresentante degli allievi è eletto dagli allievi dei Corsi di Ph.D. a scrutinio segreto. Gli altri membri del Nucleo sono nominati dal Direttore della Scuola, previa approvazione del Senato



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Il mandato individuale è di due anni ed è rinnovabile una sola volta.

4. Il Nucleo elegge in prima seduta il proprio coordinatore.

Art. 11

(Il Comitato Scientifico Internazionale - ISAC)

1. La valutazione dell'attività scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale è svolta da un organo collegiale, denominato Comitato Scientifico Internazionale (di seguito ISAC - International Scientific Advisory Committee) costituito da scienziati esterni alla Scuola di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola.

2. I membri dell'ISAC, in numero non inferiore a cinque, sono designati dal Senato Accademico, su proposta del Direttore. Ogni membro dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per un ulteriore triennio.

3. L'ISAC si riunisce, di norma, ogni tre anni su convocazione del Direttore al fine di analizzare l'andamento e lo sviluppo dell'attività scientifica della Scuola in rapporto all'evoluzione della ricerca in ambito internazionale. Il Comitato presenta al Direttore una relazione scritta formulando raccomandazioni per il futuro. Tale relazione è trasmessa agli organi della Scuola e al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art. 12

(Il Consiglio degli Allievi)

1. Il Consiglio degli Allievi è organo consultivo per le decisioni attinenti l'attività degli allievi nella Scuola, con particolare riferimento alla didattica.

2. Il Consiglio degli Allievi è costituito dai rappresentanti degli allievi nel Consiglio della Scuola e nei Consigli di Area.

3. Il Consiglio degli Allievi elegge il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente trasmette le istanze del Consiglio degli Allievi al Direttore e al Senato Accademico, e presenta una relazione annuale sulla didattica e sulla vita degli allievi nella Scuola alla riunione ordinaria del Consiglio della Scuola.

4. Il Consiglio degli Allievi è convocato dal Presidente ovvero su richiesta di un terzo dei suoi membri.

5. Gli allievi della Scuola possono riunirsi in assemblea ogni qualvolta lo ritengano necessario, compatibilmente con le esigenze di funzionamento della Scuola, nei locali della Scuola stessa.

Art. 13

(La Commissione Paritetica Allievi-Docenti)



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

1. La Commissione Paritetica Allievi-Docenti ha i seguenti compiti:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
 - b) propone indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
 - c) formula al Senato Accademico pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione è composta da un allievo e da un docente per ciascuna Area della Scuola. Gli allievi sono eletti secondo procedure definite da apposito regolamento. I docenti sono designati dal Senato Accademico su proposta del Direttore.

Art. 14

(La Consulta del Personale Tecnico Amministrativo)

1. La Consulta del Personale Tecnico Amministrativo si riunisce per consultazioni in merito a problematiche di organizzazione del lavoro e benessere organizzativo.
2. La Consulta è composta dal Direttore, che la presiede, dal Segretario Generale, da un docente designato dal Senato Accademico su proposta del Direttore e da tre componenti del personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso la Scuola, eletti dal personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato o determinato, in servizio attivo presso la Scuola.

Art. 15

(Il Collegio di Disciplina)

1. Il Collegio di Disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.
2. Il Collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. A tal fine il Collegio si articola in tre sezioni ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione è composta da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia, la seconda è composta da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia, la terza sezione è composta da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori. Un membro supplente subentrerà a un membro effettivo:
 - a) nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - b) in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo.
3. Al fine di comporre il Collegio, ogni Area propone una terna di nominativi (un professore di I e di II fascia e un ricercatore a tempo indeterminato) individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato Accademico scegliendo sia i membri effettivi che i membri supplenti.
4. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
5. I membri del Collegio di Disciplina durano in carica 4 anni e non sono rinnovabili.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Art. 16 (Strumenti di garanzia)

1. La Scuola può attivare, sulla base delle eventuali previsioni normative e tenendo conto delle esigenze relative a didattica, ricerca, organizzazione e servizi della Scuola stessa, specifici strumenti di garanzia, e relative sanzioni, definiti da codici, regolamenti e comitati, quali ad esempio, un Comitato Etico, disciplinati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il Comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce a migliorare la qualità complessiva del lavoro, garantendo un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle connesse al genere, e di violenza morale o psichica per le lavoratrici, i lavoratori, nonché tutti gli appartenenti alla comunità universitaria.
3. Il Comitato ha composizione paritetica, secondo quanto stabilito con apposito Regolamento di Ateneo. È formato da un componente individuato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo, da un pari numero di rappresentanti della Scuola, individuati dal Consiglio di Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. Il Comitato è costituito in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Al Comitato afferisce un rappresentante degli studenti, individuato tra i rappresentanti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione. In relazione alla complessità e rilevanza dei compiti demandati al Comitato Unico di Garanzia, le rappresentanze dovranno possedere requisiti di professionalità, esperienza e attitudine. Il Consiglio di Amministrazione individua la rappresentanza della Scuola attraverso una procedura trasparente di selezione delle candidature.
4. Il Comitato Unico di Garanzia è nominato dal Direttore e dura in carica quattro anni. Ai lavori del Comitato è ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, di soggetti non appartenenti all'Ateneo, nonché di esperti, con modalità da disciplinare nel regolamento di cui al comma successivo.
5. Il Comitato adotta un apposito regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento. Il regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 17 (Funzionamento degli organi collegiali)

1. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola sono valide se vi partecipa più della metà degli aventi diritto. Salvo quando previsto diversamente dalla legge o dal presente Statuto, le delibere degli organi collegiali della Scuola si considerano approvate qualora il numero dei voti a favore superi quello dei voti contrari. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Il funzionamento degli organi collegiali è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 18



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
(Durata dei mandati e incompatibilità)

1. Con l'eccezione del Direttore, i membri elettivi del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio della Scuola e dei Consigli di Area hanno mandato biennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Ulteriori mandati sono possibili solo dopo un'interruzione di almeno due anni. Le stesse norme valgono per i Coordinatori delle Aree e dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. Le modalità delle elezioni e delle nomine sono disciplinate da appositi regolamenti.
2. I membri designati del Consiglio di Amministrazione hanno durata quadriennale e sono rinnovabili una sola volta.
3. L'elettorato passivo per i rappresentanti elettivi dei docenti nel Senato Accademico è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. La stessa norma vale per i Coordinatori di Area.
4. Fatta eccezione per il Direttore, i membri del Senato Accademico non possono far parte del Consiglio di Amministrazione. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; inoltre essi non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR e non possono far parte di consigli di amministrazione di enti o società in conflitto di interesse con la Scuola.
5. Il personale docente a tempo definito non può far parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nè ricoprire la carica di Vicedirettore o di Coordinatore o Vicecoordinatore di Area.
6. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipano a quattro riunioni consecutive decadono dall'incarico.
7. Le funzioni di rappresentante del personale tecnico amministrativo nei diversi organi di governo o consultivi sono incompatibili tra loro.

CAPO III

Art. 19
(Organizzazione didattica e scientifica)

1. L'attività scientifica e formativa della Scuola è articolata in Aree Scientifiche, in seguito denominate Aree, indicate nell'allegato A.
2. Alle Aree è attribuita autonomia didattica e scientifica, nonché autonomia amministrativa per la gestione dei fondi per la didattica e la ricerca assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'attività di ciascuna Area può essere organizzata in Gruppi di Ricerca, che svolgono attività di ricerca e formazione contribuendo, di norma, alla gestione di un Corso di Ph.D.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

4. L'istituzione dei Gruppi di Ricerca spetta al Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Area. Le modalità di definizione e attivazione dei Gruppi di Ricerca sono definite da apposito regolamento.
5. Sono organi di gestione dell'Area:
 - a) il Coordinatore di Area;
 - b) il Consiglio di Area.
6. Il Consiglio di Area può proporre al Senato Accademico di dare autonomia di spesa e gestionale agli eventuali Gruppi di Ricerca dell'Area.
7. Ciascuna Area ha facoltà di istituire un organo esecutivo, denominato Giunta di Area, che affianca il Coordinatore nella gestione dell'attività scientifica e formativa. Qualora sia istituita una Giunta, ne fanno parte almeno i Coordinatori dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. dell'Area, nonché una rappresentanza degli studenti. La struttura della Giunta è determinata dal Consiglio di Area ed è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico.

Art. 20 (Il Coordinatore di Area)

1. Il Coordinatore di Area ha funzioni di gestione e di coordinamento delle attività scientifiche e formative dell'Area.
2. Spetta al Coordinatore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio di Area;
 - b) attuare le delibere del Consiglio di Area;
 - c) coordinare la gestione dei fondi per la formazione e per la ricerca attribuiti all'Area dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Coordinatore è un professore di prima o seconda fascia dell'Area, eletto dai membri del Consiglio di Area a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora non risulti eletto un Coordinatore dopo tre votazioni, le funzioni di Coordinatore sono assunte ad interim dal Direttore o da un suo delegato.
4. Il Coordinatore può designare, tra i professori di prima o seconda fascia, un Vice coordinatore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in particolare nelle riunioni del Senato Accademico, in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 (Il Consiglio di Area)

1. Il Consiglio di Area ha funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività scientifiche e formative dell'Area.
2. Spetta al Consiglio di Area:
 - a) proporre al Senato Accademico l'attivazione, la soppressione o la modifica dei Corsi di Ph.D. gestiti dall'Area;



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

- b) proporre al Senato Accademico l'attivazione, la soppressione o la modifica di altri percorsi formativi gestiti dall'Area, anche in collaborazione con altri enti;
- c) proporre al Senato Accademico la composizione dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D. e degli altri percorsi formativi gestiti dall'Area;
- d) proporre al Senato Accademico l'istituzione di Gruppi di Ricerca;
- e) proporre al Senato Accademico l'attribuzione dell'autonomia di spesa e gestionale ai propri Gruppi di Ricerca;
- f) deliberare in merito all'istituzione di una Giunta di Area, determinandone la struttura e le regole di funzionamento, da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico;
- g) svolgere eventuali altre funzioni, attinenti la gestione autonoma dell'attività scientifica e formativa, determinate dai regolamenti della Scuola.

3. Spetta al Consiglio di Area nella sua composizione ristretta:

- a) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore;
- b) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuove posizioni di insegnamento e di ricerca a tempo determinato.

4. Le competenze previste dalla legge e dalla normativa vigente per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli di Facoltà delle Università, e non espressamente attribuite a un organo della Scuola dal presente Statuto e dai regolamenti della Scuola, sono assegnate al Consiglio di Area, salvo espressa delibera del Senato Accademico.

5. Sono membri del Consiglio di Area:

- a) i docenti afferenti all'Area;
- b) i rappresentanti elettivi degli allievi dell'Area;
- c) un rappresentante elettivo del personale di ricerca dell'Area, ai sensi dell'art. 2, comma 11;
- d) un rappresentante elettivo personale tecnico amministrativo dell'Area.

6. Il numero dei rappresentanti degli allievi è il massimo tra il numero dei Corsi di Ph.D. dell'Area e il 18% del numero dei membri del Consiglio di Area di cui ai punti a), c) e d) del comma precedente. Ogni Corso elegge un proprio rappresentante. Eventuali rappresentanti supplementari per raggiungere il 18% sono eletti dal complesso degli allievi afferenti all'Area.

7. Il Consiglio di Area si riunisce su convocazione del Coordinatore di Area, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Area, può ammettere alle riunioni del Consiglio di Area per un anno, con solo voto consultivo, altri scienziati o ricercatori, anche appartenenti ad altri enti di ricerca italiani o stranieri, che partecipino continuativamente all'attività didattica e scientifica dell'Area.

Art. 22

(Il Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali ed Umanistiche)

1. Il Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali e Umanistiche, istituito con Legge 29 gennaio 1986, n. 26, è ambito di sperimentazione dei nuovi campi di interesse della Scuola. Il Direttore del Laboratorio e i Direttori dei suoi Settori di Ricerca sono nominati dal Direttore della Scuola su designazione del Senato Accademico della Scuola.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

CAPO IV

Art. 23 (Corsi di Philosophiae Doctor)

1. L'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Ph.D. sono disciplinati dal Regolamento Didattico.
2. La Scuola ammette ai Corsi di Ph.D., per selezione annuale, giovani laureati presso università italiane nelle discipline afferenti agli indirizzi scientifici della Scuola o in possesso di titoli conseguiti all'estero ritenuti idonei ai fini dell'iscrizione alla Scuola a giudizio del Senato Accademico della Scuola.
3. Gli allievi che abbiano completato un corso triennale di studi e ricerche e abbiano conseguito risultati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) rilasciato dalla Scuola.
4. La Scuola può rilasciare anche altri diplomi o attestati al termine di almeno un anno di corso.

Art. 24 (Ammissione degli allievi)

1. L'ammissione degli allievi ai Corsi di Ph.D. è di norma per concorso per titoli ed esami.
2. Ogni Corso di Ph.D. organizza gli esami di ammissione per i curricula di propria competenza.
3. Le commissioni per l'ammissione degli allievi ai curricula di Ph.D. sono nominate dai Collegi dei Docenti dei rispettivi Corsi e sono formate da almeno tre componenti di cui almeno uno esterno alla Scuola.
4. Qualora i risultati delle selezioni lo rendano opportuno, potranno essere ammessi allievi in eccedenza al numero di posti messi a concorso su proposta del Collegio dei Docenti e su delibera del Senato Accademico della Scuola nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. Studenti stranieri eccezionalmente qualificati possono essere ammessi per soli titoli. Tali allievi dovranno comunque superare un esame di qualificazione alla fine del primo anno, di fronte a una commissione analoga a quella di cui al comma 3.
6. Il Senato Accademico, su proposta del Collegio dei Docenti, può riconoscere all'allievo gli studi e le ricerche compiuti presso altre istituzioni per il massimo di un anno.

Art. 25 (Titolo di Philosophiae Doctor)

1. Il titolo di Philosophiae Doctor (Ph.D.) è conferito al candidato che abbia conseguito risultati di rilevante valore scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta il cui carattere originale deve essere tale da dar luogo ad una o più memorie da presentare per la pubblicazione su riviste altamente qualificate. I predetti risultati sono accertati da una commissione formata da almeno



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

cinque componenti dei quali almeno due professori di ruolo o fuori ruolo della Scuola e due esterni alla Scuola designati dai Collegi dei Docenti. Il candidato deve ottenere l'approvazione della commissione discutendo i propri risultati in una pubblica presentazione.

2. La prova conclusiva può essere differita oltre il limite di durata del corso, previa autorizzazione del Senato Accademico.

Art. 26 (Borse di studio)

1. Tutti gli allievi dei Corsi di Ph.D. della Scuola usufruiscono di una borsa di studio, su fondi del bilancio della Scuola o su fondi esterni erogati da altri enti. Le borse della Scuola utilizzano fondi finalizzati di provenienza ministeriale o derivanti da convenzioni con enti o privati, nonché altri fondi del proprio bilancio, ai sensi della vigente legislazione nazionale e della regolamentazione interna. La Scuola può integrare borse di studio erogate da altri enti, qualora risultino di importo inferiore.

2. La Scuola può attribuire assegni di ricerca e altre borse per lo svolgimento di attività di ricerca, in base ad apposito regolamento.

3. In analogia al disposto di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, gli allievi possono collaborare allo svolgimento di attività connesse con i servizi resi dalla Scuola. Il Senato Accademico, sentiti il Consiglio degli Allievi ed il Consiglio di Amministrazione, predispone il regolamento che disciplina le forme di collaborazione degli allievi a dette attività, con esclusione di quelle inerenti la didattica, lo svolgimento di esami e l'assunzione di responsabilità amministrative.

4. Per promuovere l'istruzione post-universitaria ed attrarre i giovani alla ricerca scientifica, la Scuola può erogare borse di studio e sussidi a studenti universitari che chiedano l'accesso alle sue strutture per periodi di tirocinio e ricerca anche al fine dell'elaborazione delle tesi di laurea.

5. L'ammissione alla Scuola dei predetti studenti universitari è deliberata dal Senato Accademico su proposta dei Consigli o delle Giunte di Area, cui compete l'individuazione di un supervisore nell'ambito della Scuola stessa.

Art. 27 (Didattica integrativa)

1. Per integrare l'attività didattica e potenziare l'attività di ricerca, i Consigli o le Giunte di Area possono, nei limiti delle proprie dotazioni finanziarie, invitare studiosi anche per periodi pluriennali, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, definisce la misura dei compensi in relazione alla qualificazione scientifica dello studioso ed al tempo dedicato all'attività suindicata.

CAPO V

Art. 28 (Organizzazione Amministrativa)



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

1. L'organizzazione delle attività tecnico amministrative è orientata al supporto degli obiettivi strategici della Scuola ed ispirata ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, semplificazione e riconoscimento del merito.
2. L'assetto organizzativo generale dell'amministrazione della Scuola è definito con provvedimento proposto dal Segretario Generale d'intesa con il Direttore e adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilità in accordo con la legislazione vigente.
4. L'organizzazione degli uffici e delle attività e l'individuazione degli obiettivi sono definite dal Segretario Generale.
5. Eventuali posizioni dirigenziali e le loro prerogative funzionali sono definite con provvedimento del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e delle esigenze organizzative della Scuola. Esse riferiscono al Segretario Generale.

Art. 29 (Brevetti e copyright)

1. La Scuola promuove e organizza la ricerca anche applicata e favorisce la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione dei risultati innovativi derivanti dall'attività di ricerca svolta utilizzando in tutto o in parte strutture, attrezzature e risorse finanziarie della Scuola ed avvalendosi eventualmente di competenze e/o strutture esterne.
2. La Scuola promuove lo sviluppo della ricerca applicata anche incentivando la collaborazione con altre Università, istituzioni scientifiche e di ricerca oppure con le imprese.
3. La Scuola favorisce e sostiene iniziative imprenditoriali rivolte alla costituzione di società spin-off, proposte dal proprio personale o da altri soggetti individuati da apposito regolamento, finalizzate alla utilizzazione e allo sviluppo imprenditoriale di idee di ricerca applicativa.
4. Il diritto a conseguire il copyright o il brevetto per le invenzioni industriali e la costituzione di società spin-off della SISSA è regolato dalle norme di legge vigenti in materia e da quelle interne della Scuola.

CAPO VI

Art. 30 (Norme transitorie)

1. Ai fini della non rinnovabilità degli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 18, in prima applicazione del presente Statuto sono considerati anche gli eventuali mandati svolti in precedenza.

Art. 31 (Modifiche allo Statuto)



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

1. Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Direttore, previa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'approvazione finale spetta al Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Non costituiscono modifiche dello Statuto le variazioni apportate all'allegato A, da adottarsi con decreto del Direttore, su conforme deliberazione del Senato Accademico, del Consiglio della Scuola e del Consiglio di Amministrazione.
3. Le modifiche statutarie, salvo casi di motivata urgenza definiti nel decreto di emanazione dello Statuto, entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

Allegato A allo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

Aree scientifiche della Scuola

L'attività scientifica e formativa della Scuola è articolata nelle seguenti Aree Scientifiche:

- a) Fisica,
- b) Matematica,
- c) Neuroscienze.

I rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico sono ripartiti come segue:

- a) due rappresentanti per l'Area di Fisica,
- b) un rappresentante per l'Area di Matematica,
- c) un rappresentante per l'Area di Neuroscienze.



REGOLAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE (SISSA)

INDICE

TITOLO I – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

TITOLO II – ELEZIONI DEL DIRETTORE

TITOLO III - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA ELETTORALE

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

TITOLO I – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni degli organi di governo, di controllo e consultivi previsti dallo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, di seguito denominata SISSA, nonché le elezioni dei Coordinatori delle aree scientifiche e per i consigli di area.

Art. 2

1. Il presente regolamento disciplina inoltre le procedure di individuazione dei 7 componenti il Consiglio di Amministrazione previsti dal comma 4.c) dell'art. 6 dello Statuto.

Art. 3

1. Il presente regolamento fissa inoltre le modalità di organizzazione e di funzionamento degli organi collegiali della SISSA.

TITOLO II – ELEZIONI DEL DIRETTORE

Art. 4 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in una data compresa tra il 30 novembre e il 30 luglio antecedente la scadenza del mandato del Direttore in carica.

2. Il Decano dei professori ordinari della SISSA indice le elezioni del Direttore almeno 45 giorni prima del loro svolgimento, stabilendo anche la data per l'eventuale ballottaggio.

3. In caso di assenza e/o impedimento del Decano, l'elezione è indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo.



4. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa dalla carica, compresa la cessazione per voto di sfiducia, il Decano indice le elezioni entro 60 (sessanta) giorni dalla data con cui è stato dichiarato cessato il Direttore in carica. In questo caso le funzioni vengono svolte dal Vice Direttore ed, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Decano.

5. Dell'indizione delle elezioni viene data immediata comunicazione a tutti gli aventi diritto al voto mediante modalità telematica sul sito della SISSA; la comunicazione è resa pubblica anche presso le altre università italiane e presso la comunità scientifica.

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo

1. Ai sensi dell'art. 4, c. 7 dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta ai docenti della Scuola, ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel consiglio della scuola e nel consiglio di amministrazione, al rappresentante del personale di ricerca nel senato accademico e ai rappresentanti degli allievi nel consiglio della scuola.

2. Ai sensi della L. 240/2010 e dell'art. 4, c. 6 dello Statuto, l'elettorato passivo spetta a professori ordinari o figure professionali equiparate in servizio presso università o istituti di ricerca di alto prestigio scientifico e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, che abbiano presentato la propria candidatura come disciplinato dall'art. 7 del presente regolamento.

3. Ai fini del possesso dei requisiti per l'elettorato passivo, per "figure professionali equiparate" di cui al comma precedente si intendono:

- a. Equiparati ai sensi DM 236/2011 e s.m.i. e del DM 276/2011 e sm.i.;
- b. Studiosi operanti presso istituti di ricerca, il cui curriculum vitae sia compatibile con la chiamata diretta o per chiara fama nei ruoli di ordinario ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 230/05

che abbiano, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, già ottenuto il parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e il nulla osta ministeriale secondo quanto previsto all'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 e s.m.i., a seguito di proposta di chiamata da parte della SISSA.

4. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo italiano, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico.

5. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo italiano, previo accordo tra l'ateneo di provenienza, la SISSA e l'eletto, il trasferimento può essere temporaneo e solo per la durata del mandato; in tal caso non si darà luogo al contestuale spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza dello stesso ed il costo rimarrà in carico alla SISSA. L'eletto sarà collocato in aspettativa senza assegni presso l'Ateneo di provenienza e, al termine del mandato, rientrerà in servizio presso lo stesso.

6. Le condizioni per l'elettorato attivo e passivo devono essere possedute alla data delle elezioni.



Art. 6 – Commissione e seggio elettorale

1. Con provvedimento del Direttore viene costituita la commissione elettorale, così composta:
 - a) un docente scelto tra quelli che non si sono candidati alla carica di Direttore, con funzioni di Presidente
 - b) un appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, con funzioni di segretario
 - c) un appartenente al personale di ricerca
 - d) un allievo dei corsi di PhD.

Il decreto prevede anche l'individuazione dei componenti supplenti.

2. Alla commissione elettorale, oltre a quanto previsto nei successivi articoli, è affidato il compito di decidere, senza dilazioni, sugli eventuali reclami proposti durante le operazioni elettorali dagli elettori o dai componenti il seggio elettorale.

3. Con provvedimento del Direttore viene costituito il seggio elettorale, così composto:
 - a) un docente scelto tra quelli che non si sono candidati alla carica di Direttore, con funzioni di Presidente
 - b) un appartenente ai ruoli del personale tecnico amministrativo, con funzioni di segretario
 - c) un appartenente al personale di ricerca
 - d) un allievo dei corsi di PhD.

Il decreto prevede anche l'individuazione dei componenti supplenti.

Art. 7 – Candidature

1. Le candidature, corredate da *curriculum vitae*, devono pervenire –dopo l'indizione delle elezioni– tramite formale istanza scritta indirizzata al Decano, (domiciliato per tali funzioni presso l'ufficio supporto organi di governo e gestione documentale) entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni antecedenti la prima votazione.

2. L'amministrazione provvederà, previo accertamento dei requisiti del candidato, ad assicurare la prevista pubblicità.

3. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito a condizione che, contestualmente alla candidatura, si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti.

Art. 8 – Elenchi elettorato attivo e passivo

1. Gli elenchi dell'elettorato attivo vengono pubblicati all'albo della SISSA e nel sito web contestualmente al decreto di indizione delle elezioni.

2. Gli elenchi dell'elettorato passivo vengono pubblicati all'albo della SISSA e nel sito web entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti la prima votazione.

3. Eventuali reclami contro la composizione degli elenchi possono essere presentati alla commissione elettorale.



Art. 9 – votazioni

1. Il Decano, nel decreto di indizione, fissa la data delle votazioni, incluso l'eventuale ballottaggio.
2. Il provvedimento fissa inoltre l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale che deve garantire almeno 6 ore di apertura tra mattino e pomeriggio.
3. Per la validità delle elezioni, in prima, seconda e terza votazione, è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
4. Il Direttore, nella prima, seconda e terza votazione, è eletto a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.
5. In caso di mancata elezione, dopo la terza votazione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Al ballottaggio risulterà eletto il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze; in caso di parità si procederà per successive votazioni.
6. Dopo la seconda votazione senza nessun candidato eletto, saranno riaperti i termini per nuove candidature, fatte salve quelle già presentate.
7. La procedura di candidatura tra la seconda e la terza votazione rimarrà aperta per 15 giorni.

Art. 10 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto devono garantire la segretezza e l'unicità dell'espressione di voto.
2. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) la consegna, da parte dell'elettore, di un valido documento di riconoscimento a uno dei componenti del seggio elettorale ai fini dell'accertamento della sua identità personale o mediante conoscenza personale per attestazione da parte di uno dei componenti del seggio;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti da parte di un componente del seggio elettorale;
 - c) la consegna all'elettore da parte di un componente del seggio elettorale della scheda predisposta;
 - d) l'indicazione del voto nella scheda da parte dell'elettore;
 - e) la successiva chiusura della scheda e la riconsegna della medesima a un componente del seggio elettorale, che la introdurrà nella corrispondente urna sigillata;
 - f) l'annotazione della avvenuta votazione con la firma dell'elettore sulle apposite colonne della lista dei votanti.
3. Ogni avente diritto esprime un solo voto di preferenza.
4. Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio.
5. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altra persona liberamente scelta.



Art. 11 - Espressione del voto

1. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione del voto di preferenza nello spazio apposito, utilizzando il materiale ricevuto dal componente del seggio elettorale.
2. La funzione di espressione del voto è personale e non delegabile.
3. I voti di preferenza sono espressi indicando, nell'apposito spazio della scheda, il cognome del candidato insieme al nome in caso di omonimia. Qualora nell'elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo compaiano due candidati con lo stesso nome e cognome, dovrà essere indicata anche la data di nascita.

Art. 12 - Schede nulle

1. Sono nulle le schede che:
 - a) non siano quelle consegnate da un componente del seggio e non risultino timbrate e firmate da un componente del seggio elettorale;
 - b) presentino scritture o segni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) contengano voti espressi in modo equivoco.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti del seggio elettorale, hanno inizio subito dopo la chiusura del seggio.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. In caso di contestazione di un voto, il Presidente ne decide provvisoriamente l'attribuzione. Il membro opponente formula il suo rilievo sull'apposito registro verbale. La commissione elettorale, di cui al precedente art. 6, decide in merito.

Art. 14 - Controllo di regolarità e proclamazione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati provvisori e trasmette i verbali delle elezioni alla commissione elettorale, di cui al precedente art. 6, che li esamina e li trasmette al Decano, dopo averne controllato la regolarità e la validità, unitamente alle proprie decisioni circa le eventuali contestazioni di cui al precedente art. 13, comma 3.
2. Il Decano proclama l'esito delle elezioni con decreto, assicurando allo stesso la normale pubblicità.



Art. 15 - Ricorsi

1. Contro i risultati proclamati in base all'art. 14 può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla data di proclamazione, alla commissione elettorale di cui al precedente art. 6, che decide entro i successivi cinque giorni.

Art. 16 - Decorrenza del mandato

1. Il Direttore entra in carica l'1 novembre. In caso di anticipata cessazione, il mandato del Direttore eletto decorre dalla data del decreto ministeriale di nomina e terminerà il 31 ottobre del quinto anno accademico successivo a quello dell'elezione.

Art. 17 – Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Senato Accademico può proporre al corpo elettorale, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Direttore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

Art. 18 – Indizione delle votazioni

1. Entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia da parte del Senato Accademico, il Decano indice le votazioni.

Art. 19 – Svolgimento delle votazioni

1. Le votazioni si svolgono con le modalità previste dagli articoli precedenti (da art. 4 ad art. 15).

TITOLO III - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA ELETTORALE

Art. 20 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni, ad esclusione di quelle del Direttore disciplinate dagli art. da 4 a 15, sono indette con decreto del Direttore. Il decreto stabilisce: la data (o le date) e il luogo (o i luoghi) delle elezioni; l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale; il termine per la presentazione delle candidature.

2. All'atto di indizione è assicurata la pubblicità anche con pubblicazione all'albo della SISSA, sulla pagina web dedicata e con comunicazione a tutti gli interessati per posta elettronica.



Art. 21– Elettorado attivo e passivo

1. Salvo diversa previsione, i requisiti per l'elettorado attivo e passivo devono essere posseduti alla data delle elezioni. In caso di elezioni su più giornate, si considera come data delle elezioni la prima giornata.
2. Sono esclusi dall'elettorado attivo e passivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi per i medesimi motivi.
3. Sono altresì esclusi dall'elettorado passivo coloro che si trovino in posizione di comando o distacco, o altri istituti assimilabili, presso altra amministrazione, in aspettativa obbligatoria per incompatibilità o per seguire il coniuge all'estero, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica.
4. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovino nelle situazioni di cui sopra, a condizione che, contestualmente alla candidatura, si impegnino per iscritto a rientrare in servizio attivo a tempo pieno, se eletti.
5. Ulteriori eventuali esclusioni possono essere previste dal codice di comportamento e dal codice etico di ateneo.

Art. 22 – Elezioni per il Senato Accademico

1. L'elettorado attivo per i rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche nel Senato Accademico spetta ai docenti (nell'accezione definita dallo Statuto art. 2 c. 11: professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato e determinato) della SISSA. L'elettorado passivo spetta ai docenti della SISSA a tempo indeterminato in regime di tempo pieno e che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. L'elettorado attivo e passivo per i rappresentanti degli allievi dei corsi di Ph.D. nel Senato Accademico spetta agli allievi dei corsi di Ph.D. della SISSA.
3. L'elettorado attivo e passivo per il rappresentante nel Senato Accademico del personale di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 11 dello Statuto, spetta al suddetto personale di ricerca. Ai fini della costituzione dell'elettorado passivo, lo stesso spetta al personale di ricerca che alla data delle elezioni garantisce una durata residua del contratto di almeno 1 anno.

Art. 23 - Elezioni per il Consiglio di Amministrazione

1. L'elettorado attivo e passivo per i rappresentanti degli allievi dei corsi di Ph.D. nel Consiglio di Amministrazione spetta agli allievi dei corsi di Ph.D. della SISSA.
2. Sono inoltre riportate le procedure di individuazione dei 7 componenti il Consiglio di Amministrazione previsti dal comma 4.c dell'art. 6 dello Statuto:



Procedura per i membri di cui al comma 4.c1

I due membri esterni di cui al comma 4.c1 sono individuati come segue:

- per il membro esterno proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il Direttore della SISSA avanza richiesta formale al Presidente della Regione di provvedere con procedura selettiva autonoma ad individuare un componente con adeguate competenze ed esperienze gestionali e/o professionali e/o scientifico/accademiche, entro 45 gg dal ricevimento della richiesta di cui sopra;
- per l'altro membro esterno il Direttore indice una procedura selettiva pubblicata sull'albo ufficiale e sul sito web della SISSA assicurando ampia pubblicità; il bando specifica i seguenti criteri/requisiti: adeguate competenze ed esperienze gestionali e/o professionali e/o scientifico/accademiche; le candidature formulate tramite domanda e curriculum allegato vengono valutate da una Commissione - composta da un delegato del Direttore, un componente designato dal Senato e un componente designato dal Consiglio di Amministrazione - la quale presenta al Direttore della SISSA una *short list* di max 5 candidati; il Direttore effettua la designazione tra i candidati segnalati dalla Commissione.

Per entrambi i membri si applicano le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6.5 dello Statuto ("i membri esterni non possono aver fatto parte dei ruoli della Scuola nei tre anni precedenti alla designazione e non possono farne parte per tutta la durata dell'incarico").

Procedura per i membri di cui al comma 4.c2

I quattro membri docenti universitari di cui al comma 4.c2 sono individuati come segue:

- il Direttore indice una procedura selettiva, pubblicata sul sito della SISSA, attraverso presentazione di domanda e curriculum; il bando specifica i seguenti criteri/requisiti: adeguate competenze ed esperienze gestionali e/o professionali e/o scientifico/accademiche.
- il Senato Accademico esamina le domande sulla cui base propone una rosa di max 10 componenti, di cui max 2 possono essere esterni alla Scuola, che sottopone al Direttore per la scelta.

Procedura per i membri di cui al comma 4.c3

1. Il membro di cui al comma 4.c3 è individuato come segue: il Direttore indice una selezione interna tra il personale tecnico amministrativo della Scuola con candidature tramite presentazione di domanda e curriculum. Il bando di selezione specifica i seguenti criteri/requisiti: adeguate competenze ed esperienze gestionali e/o professionali e/o tecnico/scientifiche. Il Direttore designa tra le candidature presentate.

Art. 24 – Elezioni per il Nucleo di valutazione

1.L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante degli allievi dei corsi di Ph.D. nel Nucleo di valutazione spetta agli allievi dei corsi di Ph.D. della SISSA.

Art. 25 - Elezioni per il Consiglio della Scuola

1.L'elettorato attivo per i due rappresentanti degli allievi di Ph.D. per ciascuna area nel Consiglio della Scuola spetta ai rappresentanti degli allievi di Ph.D. nel rispettivo Consiglio di Area.

2.L'elettorato passivo spetta a tutti gli allievi di Ph.D. dell'area. Il rappresentante che ottiene il maggior numero di voti è membro della Commissione Paritetica Allievi-Docenti.



3.L'elettorato attivo per i tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato dipendente della SISSA in servizio attivo presso la SISSA stessa. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato dipendente della SISSA in servizio attivo presso la SISSA. Il personale comandato o in distacco è escluso dall'elettorato passivo.

Art. 26 – Elezioni per la consulta del personale

1.L'elettorato attivo per i tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato in servizio attivo presso la Scuola. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso la SISSA.

Art. 27 - Elezioni per i coordinatori delle aree scientifiche

1.L'elettorato attivo per i Coordinatori delle aree scientifiche spetta ai membri del rispettivo Consiglio di Area.

2.L'elettorato passivo spetta ai professori di prima e seconda fascia dell'area in regime di tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. L'elettorato passivo spetta anche ai professori di prima e seconda fascia dell'area in regime di tempo definito che abbiano già presentato richiesta di optare per il regime di tempo pieno precedentemente all'assunzione della carica elettiva.

3.Per ciascun mandato biennale, l'elezione dei Coordinatori delle aree scientifiche precede quella dei rappresentanti dei docenti delle aree scientifiche nel Senato Accademico.

Art. 28 - Elezioni per i consigli di area

1.L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli allievi di ciascun corso di Ph.D. nei Consigli di Area spetta agli allievi di ciascun corso di Ph.D.

2.L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti supplementari degli allievi di Ph.D. nei Consigli di Area, di cui all'art. 21, comma 6, dello Statuto, spetta al complesso degli allievi di Ph.D. afferenti all'area.

3.L'elettorato attivo e passivo per il rappresentante nel Consiglio di Area del personale di ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto spetta al suddetto personale di ricerca afferente all'area.

4.L'elettorato attivo per il rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Area spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato e determinato in servizio attivo presso l'area. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio attivo presso l'area.



Art. 29 – Principi generali

1. Tutte le elezioni si svolgono a scrutinio segreto prima della scadenza del relativo organo e non prima di quattro mesi da tale data.
2. Le elezioni sono indette con decreto del Direttore reso pubblico, anche attraverso il sito web della SISSA, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Questo intervallo di tempo è ridotto a 10 giorni nel caso previsto dall'art. 44.
3. Il decreto direttoriale indica il numero degli eligendi per gli organi da rinnovare, la composizione della commissione elettorale di cui al successivo art. 30, l'ubicazione del seggio elettorale, nonché la composizione dell'elettorato attivo e passivo.
4. Almeno 7 giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Direttore emana un decreto nel quale sono individuati gli elenchi nominativi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo.
5. Eventuali reclami contro la composizione degli elenchi di cui al comma 3 possono essere presentati alla commissione elettorale dagli aventi diritto entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per le elezioni.
6. Elezioni per diversi organi possono aver luogo lo stesso giorno. In tal caso può essere nominata un'unica commissione ed un unico seggio elettorale.
7. Le operazioni di voto per le elezioni dei Coordinatori delle Aree Scientifiche si svolgono in almeno due giorni. Tra il primo e l'ultimo giorno di votazione deve trascorrere almeno una settimana. Gli scrutini si svolgono dopo la conclusione delle operazioni di voto dell'ultimo giorno.
8. Le operazioni di voto per tutte le altre elezioni si svolgono in un unico giorno.
9. Nel corso delle operazioni di voto, oltre ai componenti del Seggio Elettorale, possono accedere ai seggi solo gli aventi diritto al voto.
10. L'espressione del voto è libera e segreta.
11. Il Presidente del Seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità.
12. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento sulla disciplina delle operazioni di voto si fa riferimento alla normativa valida per le elezioni amministrative comunali, laddove compatibile.

Art. 30 - Commissione Elettorale

1. La commissione elettorale, nominata dal Direttore, è composta da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di Segretario. Il decreto prevede inoltre la nomina dei membri supplenti.



2. A detta commissione, oltre a quanto disposto dall'art. 29, c. 4 e 5 e dai successivi artt. 31, 38, 39, 40 e 42, è affidato il compito di decidere, senza dilazioni, sugli eventuali reclami proposti durante le operazioni elettorali dagli elettori o dai componenti il seggio elettorale.

Art. 31 - Propaganda elettorale

1. La Scuola riserva appositi spazi per la propaganda elettorale, sotto la vigilanza della commissione elettorale, nonché locali idonei per eventuali assemblee.

2. Entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per le votazioni le persone disponibili a farsi eleggere nei vari organi possono informarne la commissione elettorale, che compilerà elenchi distinti per i vari organi. Nel secondo giorno precedente le elezioni tali elenchi verranno pubblicati a cura della suddetta commissione nell'albo ufficiale e sul sito web della Scuola. Essi saranno anche resi disponibili agli elettori nei locali del seggio elettorale.

Art. 32 - Seggio Elettorale

1. Almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni è costituito, con decreto direttoriale, il seggio elettorale. Nel caso si svolgano più elezioni nello stesso giorno, può essere costituito un unico seggio elettorale. Esso è costituito da almeno tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di Segretario. Il decreto prevede inoltre la nomina dei membri supplenti.

Art. 33 - Preparazione delle operazioni di voto

1. Prima di dichiarare aperte le elezioni, i componenti del seggio elettorale verificano la disponibilità del materiale necessario all'esercizio del diritto di voto. È compito specifico del Presidente controllare l'agibilità del locale dove avvengono le elezioni e la presenza delle attrezzature idonee a garantire la segretezza e la libertà del voto.

2. Le schede da utilizzare nelle votazioni sono timbrate e firmate da un componente del seggio elettorale.

Art. 34 - Orario di apertura e di chiusura dei seggi

1. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi è fissato nel decreto di indizione delle elezioni, garantendo un'apertura minima di 6 ore.

2. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni possono esercitare il loro diritto di voto.



Art. 35 - Svolgimento delle operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) la consegna, da parte dell'elettore, di un valido documento di riconoscimento a uno dei componenti del seggio elettorale ai fini dell'accertamento della sua identità personale o mediante conoscenza personale per attestazione da parte di uno dei componenti del seggio;
 - b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti da parte di un componente del seggio elettorale;
 - c) la consegna all'elettore da parte di un componente del seggio elettorale delle schede predisposte, ciascuna di colore diverso per l'elezione delle singole rappresentanze;
 - d) l'indicazione del voto nelle schede da parte dell'elettore;
 - e) la successiva chiusura delle schede e la riconsegna delle medesime a un componente del Seggio elettorale, che la introdurrà nella corrispondente urna sigillata;
 - f) l'annotazione della avvenuta votazione con la firma dell'elettore sulle apposite colonne della lista dei votanti

2. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di altra persona liberamente scelta.

Art. 36 - Espressione del voto

1. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione del voto di preferenza nello spazio apposito, utilizzando il materiale ricevuto dal componente del Seggio elettorale.

2. La funzione di espressione del voto è personale e non delegabile.

3. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico ogni elettore esprime fino a quattro preferenze in totale, di cui al massimo due per rappresentanti dell'Area di Fisica, al massimo una per un rappresentante dell'Area di Matematica e al massimo una per un rappresentante dell'Area di Neuroscienze. Vengono utilizzate schede distinte per i rappresentanti di ciascuna Area.

4. Per l'elezione dei tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio della Scuola e nella Consulta del Personale Tecnico Amministrativo ogni elettore esprime al massimo due preferenze.

5. Per tutte le altre elezioni ogni elettore esprime un solo voto di preferenza.

6. I voti di preferenza sono espressi indicando, nell'apposito spazio della scheda, il cognome del candidato insieme al nome in caso di omonimia. Qualora nell'elenco degli aventi diritto all'elettorato passivo compaiano due candidati con lo stesso nome e cognome, dovrà essere indicata anche la data di nascita.



Art. 37 - Schede nulle

1. Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle consegnate da un componente del Seggio e non risultino timbrate e firmate da un componente del Seggio elettorale;
- b) presentino scritte o segni tali da far ritenere, in maniera inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano voti espressi in modo equivoco.

Art. 38 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, effettuate dai componenti del Seggio elettorale, si svolgono nell'ultimo giorno dedicato alle votazioni e hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi.

2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

3. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne decide provvisoriamente l'attribuzione. Il membro opponente formula il suo rilievo sull'apposito registro verbale. La Commissione Elettorale, di cui al precedente art. 30, decide in merito.

Art. 39 - Controllo di regolarità e proclamazione dei risultati

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio elettorale comunica i risultati provvisori e trasmette i verbali delle elezioni alla Commissione elettorale, di cui al precedente art. 30, che li esamina e li trasmette al Direttore, dopo averne controllato la regolarità e la validità, unitamente alle proprie decisioni circa le eventuali contestazioni di cui al precedente art. 30, comma 2.

2. Il Direttore proclama l'esito delle elezioni con proprio decreto, assicurando allo stesso la normale pubblicità.

Art. 40 - Ricorsi

1. Contro i risultati proclamati in base all'art. 39 può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla data di proclamazione, alla Commissione elettorale, di cui al precedente art. 30, che decide entro i successivi cinque giorni.

Art. 41 - Candidati eletti

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei docenti delle Aree Scientifiche nel Senato Accademico risultano eletti i due candidati dell'Area di Fisica che hanno ottenuto il maggior numero di voti, il candidato dell'Area di Matematica che ha ottenuto il maggior numero di voti e il candidato dell'Area di Neuroscienze che ha ottenuto il maggior numero di voti, con l'eccezione descritta nel comma



successivo. Qualora i candidati che hanno ottenuto voti siano in numero inferiore, soltanto essi risultano eletti e si applicano le disposizioni del successivo art. 44.

2. Al fine di garantire la presenza nel Senato Accademico di almeno un professore di prima fascia per ciascuna area, qualora il Coordinatore di un'Area non sia professore di prima fascia, risulta comunque eletto il professore di prima fascia dell'area che ha ottenuto il maggior numero di voti. Se nessun professore di prima fascia ha ottenuto almeno un voto, si applicano le disposizioni del successivo art. 44. Qualora tale area abbia più rappresentanti sulla base dell'allegato A dello Statuto, i posti rimanenti sono attribuiti a quelli, tra gli altri candidati dell'area, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Per l'elezione dei Coordinatori di Area risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Qualora non risulti eletto un coordinatore dopo tre votazioni, le funzioni di coordinatore sono assunte ad interim dal Direttore o da un suo delegato.

4. Per tutte le altre elezioni risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fino al completamento del numero degli eligendi. Qualora i candidati che hanno ottenuto voti siano in numero inferiore, soltanto essi risultano eletti e si applicano le disposizioni del successivo art.44.

5. In aggiunta a quanto disposto dal comma precedente, per l'elezione dei rappresentanti degli allievi risultano eletti soltanto i candidati che hanno ottenuto almeno il 15% dei voti espressi. L'elezione è valida solo se partecipa alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto.

6. In caso di parità del numero dei voti prevalgono i candidati di sesso femminile; in caso di ulteriore parità prevalgono i più giovani di età.

Art. 42 - Nomina degli eletti, incompatibilità e rinunce

1. Trascorso il termine previsto dall'art. 40 senza che siano stati presentati ricorsi o, in caso contrario, dopo la decisione della commissione elettorale su eventuali ricorsi, il Direttore emana il decreto di nomina che indica la data d'inizio del mandato degli eletti e l'eventuale obbligo per alcuni eletti di esercitare un'opzione, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 18 dello Statuto.

2. Qualora l'esito delle elezioni porti a casi di incompatibilità previsti dall'art. 18 dello Statuto, il candidato eletto a più cariche incompatibili esercita l'opzione entro i successivi cinque giorni dal decreto di nomina.

3. Qualora un candidato eletto rinunci al mandato entro i successivi cinque giorni dal decreto di nomina, risulta eletto al suo posto il candidato seguente per numero di voti.



Art. 43 - Sostituzioni nel corso del mandato

1. Qualora un rappresentante elettivo o un Coordinatore di Area venga a cessare per qualsiasi causa dopo che siano trascorsi cinque giorni dal decreto di nomina, il Direttore indice entro tre mesi, con proprio decreto, elezioni suppletive per lo scorcio di mandato.

Art. 44 - Riconvocazione delle elezioni

1. Qualora una votazione non porti alla nomina di tutti gli eletti previsti, il Direttore indice nuove elezioni con decreto reso pubblico almeno 10 giorni prima della data d'inizio delle operazioni di voto.

Art. 45 - Rappresentanza degli allievi nella commissione paritetica allievi-docenti

1. Per ciascuna area scientifica partecipa alla commissione paritetica allievi-docenti il rappresentante degli allievi di Ph.D. dell'area nel consiglio della scuola che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dei rappresentanti degli allievi di Ph.D. nel rispettivo consiglio di area. In caso di parità di voti prevale il più giovani di età.

Art. 46 - Voto telematico

1. Previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Segretario Generale che ne ha verificato la possibilità tecnica, le operazioni di voto potranno essere attuate mediante strumenti telematici con modalità che garantiscano la segretezza, l'inalterabilità e autenticità del voto nonché la piena regolarità dello scrutinio.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 47 - Norme comuni sul funzionamento degli organi collegiali

1. La durata dei mandati e le relative incompatibilità sono disciplinati dall'art. 18 dello Statuto della SISSA.

2. La mancata designazione o elezione dei componenti di un organo collegiale non impedisce la costituzione dell'organo la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri di diritto o eletti all'atto della costituzione dell'organo; in ogni caso l'organo collegiale non è costituito se almeno due terzi dei suoi componenti elettivi non sono stati designati.

3. Il procedimento di rinnovo deve essere completato, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, ove non sia completato il procedimento di rinnovo, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente



agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di 90 giorni; decorsi i termini di proroga, gli organi decadono.

4. Le dimissioni di un componente producono immediatamente i loro effetti; da tale data, ai fini della validità delle adunanze, trova applicazione quanto previsto ai commi precedenti.

5. In caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza, l'organo è presieduto dal vicepresidente, individuato dallo Statuto e dai regolamenti o nominato dal Presidente stesso; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni il professore più anziano nel ruolo, secondo l'ordine prima fascia – seconda fascia.

6. Alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto, nonché il personale di supporto all'organo.

7. Su proposta del Presidente, l'organo collegiale può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione.

8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare anche i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

9. Per la validità delle sedute dell'organo collegiale, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, della metà più uno dei componenti. Qualora il numero dei componenti sia dispari è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti con arrotondamento alla metà superiore.

10. I componenti debbono dare tempestiva comunicazione dei motivi dell'assenza o dell'impedimento. Nei casi in cui è prevista una maggioranza qualificata, ai fini della validità della seduta, non sono dedotti gli assenti giustificati.

11. I componenti degli organi si attengono a quanto previsto dal codice di comportamento e dal codice etico.

Art. 48 - Riunioni in video conferenza, tele conferenza

1. Il Presidente dell'organo può consentire la partecipazione alle sedute in video conferenza o teleconferenza.

2. L'identità dei componenti che partecipano con tale modalità è attestata mediante il riconoscimento da parte del Presidente e del Segretario dell'organo.

3. Quando è ammessa la partecipazione in video conferenza o teleconferenza non può essere richiesto il voto segreto.

4. La partecipazione in video conferenza o teleconferenza non è consentita per le sedute di Senato Accademico in cui viene discussa la mozione di sfiducia del Direttore e quando siano in discussione all'ordine del giorno materie le cui decisioni devono essere assunte, per legge, a scrutinio segreto.



5. La partecipazione in video conferenza o teleconferenza non è consentita per le riunioni del Consiglio della Scuola.

Art. 49 – Delibera in forma telematica

1. A discrezione del Presidente e per particolari circostanze, la proposta di delibera e l'espressione di voto possono avvenire attraverso l'utilizzo della posta elettronica con indirizzo istituzionale (@sissa.it) attraverso la funzione "Rispondi al mittente e a tutti i destinatari" o "Reply All".

2. Per la validità della riunione e per l'assunzione della relativa delibera, gli aventi diritto dovranno esprimersi telematicamente entro la data e l'ora indicati.

3. Sarà considerato "presente" chi esprime telematicamente, secondo le modalità di cui sopra, il proprio voto (favorevole o contrario) o la propria astensione.

4. Sarà considerato "assente" chi non esprimerà telematicamente il proprio voto secondo le modalità di cui sopra.

5. Successivamente il Presidente chiederà ai componenti l'organo di esprimere il proprio voto in relazione alla proposta di delibera, corredata di eventuali allegati esplicativi, che va allegata al messaggio, attraverso le seguenti formulazioni: favorevole, contrario, astenuto.

6. Della riunione e dell'assunzione della relativa delibera viene redatto apposito verbale.

Art. 50 - Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione

1. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione si riuniscono, in seduta ordinaria, su convocazione del Direttore ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono convocati almeno una volta ogni tre mesi.

3. La convocazione con l'ordine del giorno avviene tramite posta elettronica mediante invio ai componenti di un messaggio con ricevuta di ritorno agli indirizzi istituzionali o precedentemente indicati. La convocazione va inviata con un preavviso di almeno 5 giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.

4. Dell'ordine del giorno viene data idonea pubblicità alla comunità universitaria tramite la rete informatica della SISSA e con affissione all'albo ufficiale.

5. Le sedute straordinarie vengono convocate con le stesse modalità di cui sopra, fatto salvo il termine ridotto a tre giorni precedenti la data fissata per la seduta. In caso di eccezionali motivi il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono essere convocati entro il giorno precedente a quello fissato per la seduta anche telefonicamente o per via telematica.



6. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta arrotondata per eccesso all'unità superiore (quorum strutturale), comprensive del Direttore. Il Segretario Generale o suo delegato assume le funzioni di segretario verbalizzante.

7. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che non partecipano a quattro riunioni consecutive decadono dall'incarico.

Art. 51 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore, assistito dal Segretario Generale e dal competente ufficio, anche su indicazione delle strutture proponenti. L'indicazione degli argomenti da parte delle strutture va fatta pervenire alla segreteria almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta.

2. È facoltà del Presidente chiedere all'inizio delle sedute l'autorizzazione ad integrare e modificare l'ordine del giorno inviato con la convocazione.

Art. 52 - Istruttoria

1. Almeno un giorno prima della data della seduta, le bozze di delibera sono inviate ai componenti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione mediante modalità telematica.

2. Il materiale preparatorio/istruttorio è reso disponibile anche attraverso un sistema di gestione documentale con accesso intranet.

3. Dallo stesso termine è possibile prendere visione, presso l'ufficio preposto, della documentazione cartacea allegata agli atti.

4. Le bozze di deliberazione, formulate anche secondo lo schema fornito dall'ufficio di supporto competente, devono essere viste dal responsabile della struttura e fatte pervenire al predetto ufficio nei termini fissati.

Art. 53 – Modalità di svolgimento della riunione

1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Direttore o dal vice direttore in qualità di Presidente. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, ne dirige e coordina i lavori fino alla conclusione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di aggiornamento dei lavori entro i 2 giorni lavorativi seguenti, la convocazione è verbale.

2. Per la trattazione di specifici argomenti il Presidente può invitare persone estranee al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione che non devono partecipare alle operazioni di voto. Di ciò viene fatto menzione sul verbale della seduta.

3. Il Presidente può, in apertura di seduta, chiedere la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Può inoltre chiedere la variazione / integrazione dell'ordine del giorno nei casi in cui tra la convocazione e la riunione dell'organo siano intervenuti nuovi fatti urgenti. Sono fatte salve le variazioni tecniche, che vengono in ogni caso comunicate in sede di apertura della seduta.



4. Il Presidente illustra al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione i singoli punti all'ordine del giorno. Apre quindi il dibattito concedendo la parola a turno. Al termine dei vari interventi formula la proposta di deliberazione definitiva che può anche essere difforme dalla proposta di delibera inizialmente presentata.

5. Il Senato Accademico si riunisce nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti della SISSA.

Art. 54 – votazione e deliberazioni

1. La votazione avviene per voto palese e per alzata di mano, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto.

2. La deliberazione è approvata se ha ottenuto la maggioranza dei presenti, salvo la richiesta di maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Ogni componente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione può rilasciare la propria dichiarazione di voto favorevole, contraria o di astensione e chiedere la sua messa a verbale. In tal caso è tenuto a fornirla entro la fine della seduta per iscritto all'ufficio supporto organi di governo e gestione documentale. Nella deliberazione definitiva vengono indicati i nominativi degli astenuti e contrari.

4. Tutte le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato, di norma, nella seduta successiva, salvo che non venga effettuato seduta stante.

5. Ogni componente e comunque ogni partecipante alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulla discussione avvenuta nell'ambito delle sedute stesse; ai componenti degli organi è consentita la comunicazione delle delibere immediatamente esecutive, mentre rimane fermo il vincolo di riservatezza sulla discussione fino all'approvazione del verbale.

6. Lo svolgimento dei lavori può essere registrato, previa informazione ai componenti dell'organo, per una più corretta verbalizzazione. La registrazione rimane nella disponibilità del segretario verbalizzante e viene immediatamente cancellata una volta approvato il verbale oggetto della registrazione.

Art. 55 - Verbalizzazione

1. Il verbale, dopo la premessa predisposta dagli uffici con gli eventuali allegati, riporta il testo della delibera con la motivazione e l'esito della votazione; sono altresì riportate le eventuali affermazioni e le dichiarazioni di voto di cui si richieda in aula la verbalizzazione e si consegna il testo entro il termine della seduta, con lettura durante la seduta stessa. Le delibere, immediatamente esecutive, devono essere definite seduta stante dando lettura del testo approvato.

2. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione.



3. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale. Il verbale si intende approvato con le eventuali rettifiche senza necessità di votazione. Il verbale ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.

Art. 56 - Pubblicità degli atti

1. I verbali delle sedute sono pubblici e possono essere consultati, secondo la vigente normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, dagli aventi diritto nel luogo dove sono custoditi. Verranno altresì messi a disposizione anche con modalità telematiche.

2. Delle deliberazioni è data informazione, per quanto di competenza, agli uffici amministrativi anche con modalità telematiche.

Art. 57 - Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno su convocazione del Direttore ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione con l'ordine del giorno avviene tramite posta elettronica mediante invio ai componenti di un messaggio con ricevuta di ritorno agli indirizzi istituzionali o precedentemente indicati. La convocazione va inviata con un preavviso di almeno 5 giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.

3. Dell'ordine del giorno viene data idonea pubblicità alla comunità universitaria tramite la rete informatica della SISSA e con affissione all'albo ufficiale.

4. Il Consiglio della Scuola si riunisce nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti della SISSA che disciplinano i procedimenti di chiamata dei professori e dei ricercatori e delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, quando viene trattata una qualsiasi fase che riguardi la copertura dei posti, come segue:

- a) esprime parere non vincolante in merito alla messa a concorso su motivata proposta del Senato Accademico
- b) delibera sulla chiamata dei docenti.

5. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta arrotondata per eccesso all'unità superiore (quorum strutturale), comprensive del Direttore. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte secondo criterio di rotazione da chi presiede la seduta.

Art. 58 - Il consiglio di area

1. Il consiglio di area si riunisce su convocazione del coordinatore di area ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.



2. La convocazione con l'ordine del giorno avviene tramite posta elettronica mediante invio ai componenti di un messaggio con ricevuta di ritorno agli indirizzi istituzionali o precedentemente indicati. La convocazione va inviata con un preavviso di almeno 5 giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.

3. Il Consiglio di area discute i punti all'ordine del giorno alla presenza di tutti gli aventi diritto a norma dell'art. 21 dello Statuto.

4. Le sedute del Consiglio di area sono presiedute dal Coordinatore di area; in caso di assenza o impedimento il coordinatore di area è sostituito dal vice coordinatore di area.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 c. 3 dello statuto e da specifiche norme di legge, il Consiglio di area si riunisce in composizione ristretta e delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, quando viene trattata una qualsiasi fase che riguardi la copertura dei posti di personale docente, come segue:

- a) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuovi posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore;
- b) formulare proposte, da sottoporre al Direttore e al Senato Accademico, in merito all'istituzione di nuove posizioni di insegnamento e di ricerca a tempo determinato;
- c) proposta di attivazione delle procedure volte alla chiamata dei docenti
- d) individuare i requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle procedure concorsuali
- e) ove richiesto, può formulare parere sulla chiamata dei docenti

6. La raccolta dei verbali delle sedute è curata dalla competente segreteria di area, che provvede a trasmettere copia al Direttore, al Segretario Generale e all'ufficio supporto organi di governo e gestione documentale.

Art. 59 – Il consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche

1. Al consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche si applicano i principi di funzionamento del consiglio di area, in quanto applicabili, fatto salvo quanto previsto dal "Regolamento per l'organizzazione del laboratorio di scienze naturali ed umanistiche presso la Scuola superiore internazionale di studi avanzati di Trieste" di cui al DM 7 luglio 1989 n.405.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Termini e scadenze

1. Nel computo dei termini previsti nel presente Regolamento si conteggiano i giorni naturali e consecutivi del calendario civile.

2. Nel caso in cui un termine previsto dal presente Regolamento scada nei giorni di sabato o domenica o in altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.



Art. 61 - Modifiche

1. Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Senato Accademico, su parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 62 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati il "Regolamento per le elezioni del direttore della SISSA" emanato con D.D. 19/AG dd.28.03.2001; il "Regolamento per l'elezione dei coordinatori delle aree scientifiche e dei rappresentanti negli organi collegiali della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati" emanato con D.D. n. 94 dd. 24.02. 2012; il "Regolamento per la definizione delle procedure di individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione" emanato con D.D. n. 145 dd. 14.03.2012 nonché ogni altra normativa della SISSA in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 63 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Direttore ed entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo della SISSA.